

JANEZ POTOČNIK

Member of the European Commission

Bruxelles, 25. 05. 2012  
Ref. Ares (2012) 634897

Signor Corrado Clini  
Ministro dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma  
ITALIA

[segreteria.capogab@minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@minambiente.it)

---

**Oggetto: Procedure d'infrazione riguardanti la caccia in deroga in Italia**

Signor Ministro, *Dear Corrado,*

recentemente ho incontrato un gruppo di ONG italiane con riferimento alla caccia in deroga autorizzata in alcune Regioni italiane in violazione della direttiva uccelli (direttiva 79/409/CEE, codificata come direttiva 2009/147/CE). Le ONG hanno espresso la loro frustrazione di fronte al fatto che tale abuso, che dura ormai da molti anni, continui nonostante le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea e le sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ritengo che questa situazione sia di particolare gravità perché le specie ornitiche protette dalla direttiva uccelli, e segnatamente le specie migratrici, sono il patrimonio comune di tutta l'Europa e devono pertanto essere adeguatamente tutelate dalle autorità di tutti gli Stati membri. A tale riguardo, vorrei ricordare come la direttiva uccelli costituisca uno dei cardini del diritto ambientale UE e sia uno strumento fondamentale per promuovere la biodiversità.

---

Come sa, la Commissione ha avviato varie procedure d'infrazione riguardo alla caccia in deroga in Italia, e segnatamente: la procedura 2006/2131, riguardante, oltre al corretto recepimento in Italia della direttiva uccelli, le deroghe concesse in alcune Regioni; la procedura 2004/4926, riguardante le deroghe concesse in Veneto; la procedura 2011/2205, riguardante le deroghe concesse in Liguria. Nell'ambito di tali procedure, la Corte di giustizia UE ha già condannato l'Italia e la Commissione europea deve garantire l'esecuzione di tali sentenze.

Nel novembre 2011 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana lettere di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I problemi principali sollevati in tali lettere sono i seguenti:

- Il sistema in forza del quale il Governo italiano dovrebbe garantire che le Regioni non adottino deroghe illegittime – previsto dall'articolo 19 bis della legge 157/1992 – è sostanzialmente inefficace e intempestivo.
- Alcune Regioni italiane – in particolare la Liguria, la Lombardia e il Veneto – hanno concesso deroghe, su base pressoché annuale, in violazione dell'articolo 9 della direttiva uccelli. In particolare, tali Regioni hanno concesso deroghe in violazione della direttiva anche nel 2010-2011, vale a dire dopo le suddette sentenze con le quali la Corte di giustizia UE ha dichiarato l'illegittimità di tale tipo di deroghe.

Per quanto riguarda il primo punto, è essenziale che il Governo italiano si doti e faccia effettivamente uso di un meccanismo atto ad evitare che nelle Regioni italiane siano adottate e applicate deroghe illegittime. Come la Commissione ha sostenuto innanzi alla Corte UE e ribadito nella lettera di costituzione in mora inviata nel novembre 2011 nell'ambito della procedura 2006/2131, il procedimento di controllo della legittimità delle deroghe previsto dall'articolo 19 bis della legge 157/1992 è eccessivamente complesso e lento; inoltre, non risulta che il Governo italiano abbia mai applicato tale procedimento.

Il risultato di questa situazione è che nell'ordinamento giuridico italiano è stato di fatto autorizzato un regime semi-permanente di caccia a uccelli che, secondo la direttiva, non devono essere cacciati, regime caratterizzato dalla concessione di deroghe quasi ogni anno. A tale proposito, ritengo necessario sottolineare come nell'economia della direttiva uccelli le deroghe costituiscano uno strumento eccezionale.

Quanto al secondo punto, i provvedimenti che consentono la caccia in deroga, per essere legittimi, devono soddisfare tutte le condizioni previste dall'articolo 9 della direttiva uccelli. Le deroghe in parola – le quali consentono il prelievo di sei specie di uccelli che, secondo l'allegato II della direttiva, non sono cacciabili in Italia (la specie storno, che non è cacciabile in Italia, e le specie fringuello, peppola, pispola, pispolone e frosone, che non sono cacciabili in nessuno Stato membro) – violano il diritto UE anzitutto in quanto non forniscono giustificazioni valide e non dimostrano l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti. Il desiderio di continuare pratiche venatorie tradizionali vietate dalla direttiva, o la volontà di permettere la caccia ricreativa di specie di uccelli che la direttiva ha inteso proteggere, non costituiscono motivazioni legittime per una deroga.

Alla luce di quanto precede, mi preme informarLa che, se per la prossima stagione venatoria 2012-2013 venissero adottate in Italia deroghe illegittime, e ove il Governo italiano non intervenisse in modo efficace e tempestivo per impedire che tali deroghe producano i loro effetti, la Commissione non avrà altra scelta che presentare un secondo ricorso dinanzi alla Corte UE proponendo l'imposizione di sanzioni pecuniarie contro la Repubblica italiana.

La prego di gradire l'espressione della mia più alta considerazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-Pierre" followed by a stylized monogram or flourish.